



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

**Commissione Straordinaria di Liquidazione
Nominata con DPR del 16. 9.2022
PEC:osl@pec.comune.afragola.na.it**

Deliberazione n.313 del 9 settembre 2025

Oggetto: Credito sig. Giglio Espedito. Ammissione alla massa passiva del credito non transatto. Esclusione parziale.

L'anno 2025, il giorno nove del mese di settembre nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di:

Dott.ssa Leondina Baron - Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE
Dott.ssa Giovanna Scarpa - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del D. Leg. vo 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Igvo 267/2000 (di seguito denominato "Tuel"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 24.9.2022, si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data;
- che ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, in data 4 ottobre 2022 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del proprio credito nei confronti del Comune di Afragola;
- che con deliberazione di questo O.S.L. n.6 del 29 novembre 2022 il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni, con scadenza definitiva al 2 gennaio 2023;
- che questo Organo con deliberazione n.12 del 23 febbraio 2023 ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art.258 del TUEL;

RILEVATO che con deliberazione della G.C. n.88 del 14 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Afragola ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione, formalizzando l'impegno a....."reperire e mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si

renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima";

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art.252, comma 4, del T.U.E.L., l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato che, nel caso di specie, corrisponde all'anno 2021;

VISTA:

- l'istanza presentata dal creditore dipendente comunale sig. Giglio Espedito, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 1.10.2024 al n.47607, di ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Afragola per un importo complessivo di € 10.000,00, quale rimborso spese legali di difesa in relazione al processo penale n.7641/2015RGNR e n.5506/2018 RG.Dib.;

- la nota di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n.7424 del 6.2.2025, con la quale è stato comunicato al predetto creditore l'ammissione del credito per un importo di € 1.344,88 con proposta di transazione del credito per l'importo di € 537,95, pari al 40% del credito ammesso;

- che con la medesima nota è stato comunicato contestualmente l'avvio del procedimento istruttorio, con preavviso di diniego all'ammissione parziale del credito per € 8.655,12, di cui all'istanza presentata, in quanto agli atti non risulta la comunicazione al Comune di Afragola, nell'anno 2011 (data di apertura del procedimento penale), della nomina del difensore di fiducia concordata con l'Amministrazione comunale, e con invito a presentare eventuali osservazioni o rilievi entro 10 giorni dalla ricezione della nota;

DATO ATTO:

- che risulta pervenuta da parte del creditore la nota pec del 6.3.2025, assunta al protocollo dell'Ente al n.13302, con la quale si contesta quanto asserito nella nota di questo OSL in ordine alla non ammissione di parte del credito alla massa passiva della liquidazione, ma non risulta trasmessa la comunicazione al Comune di Afragola della nomina del difensore nell'anno 2011;

- che, pertanto, questo OSL può procedere all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento, per le motivazioni indicate in premessa e nel preavviso di diniego, cui si fa espresso rinvio per la parte motiva del presente provvedimento;

RITENUTO doveroso adottare un atto formale di ammissione del credito vantato dal dipendente comunale sig. Giglio Espedito per l'importo di € 1.344,88 e contestualmente di non ammissione alla massa passiva della liquidazione di parte del credito vantato per € 8.655,12, per le motivazioni sopra richiamate e riportate nell'atto di avvio del procedimento;

CONSIDERATO quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - sez. lavoro del 31 ottobre 2017 n.25976 e dell'11 luglio 2018 n.18256 – secondo la quale *"in mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'Amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo aver provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente"*;

VISTO il Decreto leg.vo n.267/2000, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n.378 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:

1. **di ammettere** alla massa passiva della liquidazione del dissesto del Comune di Afragola parte del credito vantato dal dipendente comunale sig. Giglio Espedito, di cui all'istanza presentata e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 1.10.2024 al n.47607, nei confronti del Comune di Afragola per un importo di € 1.344,88, quale rimborso spese legali di difesa in relazione al processo penale n.7641/2015RGNR e n.5506/2018 RG.Dib.;
2. **non ammettere**, per tutte le motivazioni riportate nella premessa del presente atto e nel preavviso di diniego motivato, cui si fa espresso rinvio, alla massa passiva della liquidazione del dissesto del Comune di Afragola, la restante parte del credito di € 8.655,12;
3. **di disporre** che copia della presente deliberazione, immediatamente eseguibile, sia notificata al creditore in questione;
4. **di includere** il credito ammesso di € 1.344,88 nell'elenco delle passività inserite nella massa passiva della liquidazione del Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
5. **di includere** il credito non ammesso di € 8.655,12 nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva della liquidazione del Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
6. **di trasmettere**, il presente provvedimento al Sindaco e ai Dirigenti del Comune di Afragola per i provvedimenti di competenza;
7. **dare atto** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D.Lgs n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016.


Letto approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

(dott.ssa  Leondina Baron)

Il Componente

(dott.ssa  Gabriella Camera)

Il Componente

(dott.ssa  Giovanna Scarpa)